

(N. 524)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1954

Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato riproducendo una norma già contenuta nel regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, prevede, al quinto comma, per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, una abbreviazione dei termini per le promozioni a determinati gradi.

In considerazione del suo particolare ordinamento l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha ritenuto non applicabile la citata disposizione ai sottufficiali che abbiano fatto o facciano passaggio nei ruoli del personale ferroviario.

Tenute presenti, peraltro, le richieste degli interessati intese ad ottenere a loro favore la

estensione della citata norma e riconosciuto il fondamento di equità che è a base di tale richiesta, nonchè l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa, a tale riguardo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si opera la predetta estensione, adeguandola al particolare ordinamento del personale ferroviario.

È noto che gli impiegati delle Amministrazioni civili dello Stato, giusta il disposto dell'articolo 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, che ha modificato il citato articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, possono conseguire la promozione al grado XI di gruppo C attraverso due sistemi:

per esame di concorso (1/3 dei posti), al quale sono ammessi gli impiegati che alla data

indetta per l'esame abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nei gradi XII e XIII;

per anzianità congiunta al merito, dopo aver compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nei gradi XII e XIII.

Dispone, inoltre, lo stesso articolo 5 del regio decreto n. 367 del 1940, che i termini suindicati sono ridotti di quattro anni a favore degli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, i quali, pertanto, ove non superino l'esame di concorso, possono ottenere la promozione al grado XI di gruppo *C* solo quando abbiano almeno compiuto cinque anni di effettivo servizio nel grado XII (grado di assunzione).

Nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la promozione al grado IX di gruppo *C* — applicato —, corrispondente al grado XI statale, viene, invece, conferita unicamente per anzianità congiunta al merito agli agenti che, giusta il disposto dell'articolo 1 del regio decreto n. 655 del 22 maggio 1941, abbiano una anzianità di almeno cinque anni del grado X — alunno d'ordine — corrispondente al grado XII statale.

L'attuale riduzione di quattro anni, a favore dei sottufficiali transitati nelle Ferrovie dello Stato, del predetto termine quinquennale per l'avanzamento alla qualifica di applicato appare, pertanto, sotto ogni aspetto sproporzionata.

Quanto sopra considerato, al fine di disciplinare in maniera equa e razionale l'estensione a favore dei sottufficiali transitati nelle Ferrovie dello Stato del beneficio previsto dal ripetuto articolo 5 del regio decreto n. 367 del 1940 e leggi precedenti, si è predisposto l'unito disegno di legge composto di due soli articoli di cui:

il primo, nel sancire a favore dei sottufficiali transitati nell'Amministrazione ferroviaria una riduzione di due anni del termine quinquennale per l'avanzamento al grado IX ferroviario di gruppo *C* traduce in senso normativo la seguente proporzione:

9 sta a 4 come 5 sta a  $x$ , in cui

9, è il termine normale di avanzamento per anzianità congiunta al merito al grado XI statale — gruppo *C*; 4, il termine di riduzione a favore degli ex sottufficiali; 5, il termine normale di avanzamento per anzianità congiunta al merito al grado IX ferroviario — gruppo *C*; e 2 (valore da attribuire ad  $x$  per arrotondamento) il termine di riduzione a favore degli ex sottufficiali transitati nelle Ferrovie dello Stato;

il secondo, riproduce sostanzialmente il disposto dell'articolo 20 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, col quale vennero concessi a favore dei sottufficiali transitati nelle Amministrazioni civili dello Stato benefici nella progressione di stipendio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il termine di anzianità per la promozione al grado IX ferroviario di gruppo *C* di cui alla nota 5) dell'allegato *G* al vigente Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto di due anni a favore degli agenti di grado X provenienti dai sottufficiali delle Forze armate

e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.

### Art. 2.

Per gli agenti della carriera d'ordine della Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.